



Unione Europea



Ministero Istruzione Università Ricerca



Regione Sicilia

LICEO STATALE "M. L. King"

Scientifico – Scienze Umane – Scienze Umane opz. Economico Sociale. – Artistico Audiovisivo Multimediale

E-mail agpm02000q@istruzione.it - sito web www.mlking.it

Viale Pietro Nenni, 136 - FAVARA (AG) Tel./fax 0922 32516

Liceo Statale. - "M.L. KING"-FAVARA
Prot. 0000593 del 29/01/2020
07 (Uscita)

Favara, 29 gennaio 2020

Circolare n° 117

A tutti gli studenti e a tutti i genitori

A tutti i docenti

Al personale ATA

Oggetto: Richiamo al rispetto delle norme di comportamento che regolano la vita quotidiana della comunità scolastica e alla sorveglianza degli alunni

Duole prendere atto che negli ultimi giorni si siano dovuti registrare sempre più frequenti fenomeni di scarso o nullo rispetto, da parte di molti studenti, delle più elementari norme di civile e responsabile condotta che dovrebbero informare la vita quotidiana della comunità scolastica; il riferimento è ai frequenti atti vandalici perpetrati nei bagni, in palestra, su una porta da poco installata e sui muri appena imbiancati.

Come ampiamente comunicato con altre circolari, lo scrivente, in quanto responsabile di una comunità educativa, è risolutamente orientato a **non tollerare più oltre** un tale stato di cose: nelle more dell'eventuale adozione di misure – anche severe – di contrasto dei fenomeni richiamati, si ritiene dunque doveroso richiamare di seguito le principali norme scolastiche relative alle condotte corrette cui tutti i componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale non docente), ciascuno per quanto gli compete, sono tenuti ad attenersi. In calce alla presente si fornisce una sintesi della normativa e della giurisprudenza in materia di responsabilità degli operatori scolastici in ordine ai doveri di sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Pirrera



SP

Sorveglianza degli studenti: sintesi di norme e giurisprudenza

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere conseguentemente chiamato a rispondere di eventuali danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale scolastico gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che non si possono ignorare. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente.

Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura dello Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

A riguardo: la cosiddetta "colpa in vigilando" dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione, D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La Corte dei Conti ha ad esempio stabilito, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. In caso di fatto dannoso, insomma, al docente non sono imputate responsabilità soltanto nel caso in cui sia in grado di dimostrare che, pur essendo regolarmente presente, non era nella condizione di impedirlo. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola in coincidenza di uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione. Sui docenti accompagnatori degli alunni nei viaggi d'istruzione e altre attività assimilabili grava in particolare un obbligo di diligenza preventivo, che impone loro di controllare - preventivamente, appunto - che i locali dove alloggiano gli studenti non presentino rischi o pericoli per la loro incolumità (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012). Vi sono alcune condizioni tipiche, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze

professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "in caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]; "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano "di non aver potuto impedire il fatto" (art. 2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Va sottolineato che l'art. 2048 non fa distinzione fra minorenni e maggiorenni: "il dovere di sorveglianza sugli alunni non cessa con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, in quanto essi continuano ad essere allievi anche dopo tale momento" (Cassazione, Sentenza n. 2334 del 31.01.2018). In altre parole la colpa in vigilando non è legata all'età ma alla funzione dell'insegnamento. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente: presentarsi in ritardo in classe, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di servizio, espone il docente all'imputazione della colpa in vigilando; il ripetersi di una tale negligenza costituisce oltretutto un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

(Ingresso a scuola e nelle aule)

Gli studenti, al mattino, devono entrare nelle aule al suono della prima campanella (ore 8:10), che avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, e prendere ordinatamente posto nei banchi in attesa del suono della seconda campanella (ore 8.15), che dà inizio alla prima unità di lezione.

Gli insegnanti in servizio nella prima unità di lezione devono trovarsi in aula al suono della prima campanella, come da disposti contrattuali vigenti, allo scopo di vigilare sull'ingresso degli studenti. I docenti devono dunque essere presenti nelle rispettive aule alle ore 8:10.

(Vigilanza sugli alunni nel corso delle lezioni)

Considerato che l'orario giornaliero delle lezioni prevede una pausa didattica, gli studenti, di regola, non possono uscire dall'aula per alcun motivo durante lo svolgimento delle unità di lezione; al docente in servizio sono consentite, sotto la sua personale responsabilità, eventuali motivate deroghe a tale norma, a partire dalle ore 10:30; non è in ogni caso consentito lasciare uscire più di uno studente alla volta.

Al cambio dell'ora, in attesa dell'insegnante dell'ora successiva, gli studenti devono rimanere nell'aula e tenere una condotta corretta.

Non è in nessun caso consentito, durante lo svolgimento delle unità di lezione, lasciare incustodita una classe; il docente che avesse necessità motivata di allontanarsi dall'aula deve affidare la classe alla sorveglianza temporanea del collaboratore scolastico in servizio sul reparto. (...)

E' fatto divieto di espellere uno studente dall'aula per motivi disciplinari; nel caso di eccezionali situazioni di gravità, il docente può disporre che lo studente venga accompagnato nell'ufficio del dirigente scolastico o di vicepresidenza dal personale ausiliario in servizio.

In caso di assemblea di classe il docente in orario assolve ai propri obblighi di vigilanza rimanendo in prossimità dell'aula.

Si sottolinea, infine che, considerati i numerosi ingressi in ritardo e alla seconda ora, **gli alunni dovranno essere ammessi solo con l'accompagnamento di un genitore o di che esercita la potestà parentale.**

(la sintesi si è avvalsa di vari documenti reperibili in rete).